



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

Dipartimento 04 Servizio 04

**Procedimenti integrati**

**e-mail: [p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it)**

**Proposta n. 99900525  
del 13/02/2020**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento  
Paolo Montobbio

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04  
quale centro di responsabilita'  
in data 24/02/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 519 del 24/02/2020**

**Oggetto: Modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1) del D. Lgs. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D. D. R. U. 4718 del 30/06/2010 e successive modifiche D. D. R. U. 1337 del 18/03/2014 e D. D. R. U. 1582 del 06/04/2016. Gestore: Birra Peroni S. p. A. - CF 06996881006 Sede legale e dello stabilimento: Via Renato Birolli, 8 - 00155, Roma Codice IPPC attivita' : 6. 4 b - Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04**

**Dott.ssa CAMUCCIO Paola**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Paolo Montobbio;

## **1. Premesso che:**

con D.D. R.U. 4718 del 30/06/2010, la Birra Peroni S.p.A. (la Società) è stata autorizzata all'esercizio dell'attività IPPC: 6.4 b – Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali;

con D.D. R.U. 1337 del 18/03/2014, il provvedimento di autorizzazione è stato rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche intervenute, l'Allegato Tecnico e il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) integralmente sostituiti;

con D.D. R.U. 1582 del 04/04/2016, il provvedimento di autorizzazione è stato ulteriormente rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche intervenute, l'Allegato Tecnico e il PMeC integralmente sostituiti.

## **Visti**

l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma;

lo Statuto della Città Metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma Capitale;

in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

il Titolo III-bis del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, e in particolare l'art. 29-nonies;

il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2008 che dispone le "modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59" e il successivo Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 58 del 6 marzo 2017, in particolare, l'art. 10 comma 3;

la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46", prot. 0022295 GAB del 27/10/2014;

la circolare n. 1 del 23/07/2015 del Dirigente del Servizio n. 4 del Dipartimento IV relativa alla applicazione del art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/06 in materia di modifiche di installazioni IPPC;

il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

la Legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n° 16 "Norme in materia ambientale e di fonti

rinnovabili” che, al comma 3 dell’art. 1, individua le Province quali autorità competenti al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito A.I.A..

## **Viste**

le richieste di modifica avanzate dalla Società con nota al ns. protocollo n. 40924 del 13/03/2019, consistenti in:

1. sostituzione di una delle quattro macchine elettriche della centrale frigorifera per aggiornamento tecnico e tecnologico;
2. installazione di un sistema di interblocco che impedisce il funzionamento contemporaneo dei due generatori di vapore “Caldiaia Bono”, collegata al camino E10 (principale), e “Caldiaia Ruths”, collegata al camino E11 (riserva);

## **Visto**

che tali richieste sono state riscontrate da questa Amministrazione in data 23/04/2019 con ns. nota protocollo n. 65468 come aggiornamento di attrezzature non IPPC, rimandando il loro consolidamento in Autorizzazione alla prima occasione di modifica dell’AIA vigente;

che con nota n. 81165 del 23/05/2019, il riscontro delle richieste della Società furono comunicate ad Arpa Lazio e al Comune di Roma Capitale precisando che si era valutato che le richieste non fossero modifiche all’impianto per come definite dall’art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. 152/06.

## **Tenuto conto che**

con nota del 03/12/2019, recepita al ns. protocollo con n. 182722 del 03/12/2019, la Società ha fatto un’ulteriore richiesta di modifica, che riguarda, a seguito di un riassetto organizzativo e produttivo dell’installazione sita in Roma,

3. la dismissione dell’attività secondaria di lavaggio delle bottiglie per vuoto a rendere, e la conseguente disattivazione del punto di emissione E9;

## **Visto che**

con nota ns protocollo n. 194783 del 23/12/2019 questa Amministrazione ha dato riscontro alla Società dell’istanza di modifica del 03/12/2019, chiedendo di chiarire e integrare con specifiche richieste;

con nota del 22/01/2020 recepita al ns protocollo con n. 16074 del 29/01/2020 la Società ha trasmesso la documentazione integrativa;

con la citata nota n. 182722 del 03/12/2019, la Società ha trasmesso la ricevuta di pagamento delle spese istruttorie per l’istanza di modifica che sono state quantificate sulla base delle tariffe in vigore nella Regione Lazio (D.M. del 24/04/2008 Modalità anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttori ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) e nelle more del provvedimento di cui all’art. 10 comma 3 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 58 del 6 marzo 2017;

## **Considerato che**

la modifica proposta comporta la rimozione della macchina lavacasse: insieme alla macchina viene rimosso il camino di collegamento con il punto terminale di emissione E9 che tuttavia, non viene rimosso dalla copertura e resta scollegato da qualsiasi impianto;

che l'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06, prevede che l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorni l'AIA o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art.5 comma 1, lettera 1-bis), ne dia notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione;

## **Tenuto conto**

che l'art. 5, c.1, lettera 1-bis del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che per modifica sostanziale di un impianto, un progetto od opera si intende la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente;

che la Regione Lazio non ha regolamentato l'aspetto della sostanzialità o meno delle modifiche proposte dalle Società di stabilimenti sottoposti a regime di AIA, ma che è possibile fare riferimento a numerose normative regionali le quali consentono di stabilire criteri univoci sulla base dei quali definire la sostanzialità o meno delle richieste di modifica.

**Ritenuto** necessario valutare ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 l'eventuale significatività delle modifiche proposte, basandosi su una valutazione di carattere giuridico, ovvero su quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle sue applicazioni a livello regionale;

**Richiamata** la nota ns prot. n. 194783 del 23/12/2019 con cui questa Amministrazione ha comunicato alla Società la valutazione che il progetto di modifica proposto è stato ritenuto non sostanziale;

## **Valutato**

che la modifica precedentemente elencata con n. 3) richiesta dalla Società comporta in termini ambientali la disattivazione di un punto di emissione e quindi minori emissioni potenziali emissioni in atmosfera;

sulla base dell'analisi della documentazione trasmessa dalla Società, che gli interventi proposti siano classificabili come modifica non sostanziale, in quanto non incorrono nelle caratteristiche indicate nel D.Lgs. 152/06, soprattutto perché non vengono modificate le attività IPPC ma solo attività connesse con la principale;

## **Considerato che**

a causa delle modifiche impiantistiche da avviare, il vigente Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all'AIA deve essere modificato nella sezione "emissioni in atmosfera" precisamente nella tabella C5 - *emissioni in atmosfera*, con l'eliminazione del punto di emissione E9;

## **Ritenuto necessario**

apportare all'Allegato Tecnico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente D.D. R.U. 1582 del 06/04/2016, per il comparto emissioni in atmosfera, le seguenti modifiche:

- eliminazione della riga relativa al punto di emissione E9 dalla tabella “punti di emissione” della prescrizione n. 25;
- formalizzazione della prescrizione già comunicata il 12/4/19 con nota 65468 tramite l’inserimento della seguente prescrizione n. 25bis: *“il gestore deve garantire, tramite il dispositivo di interblocco a 3 posizioni fisse, il funzionamento alternativo delle due caldaie collegate rispettivamente ai punti di emissione E10 e E11 o lo spegnimento di entrambe”*;
- modifica del testo della prescrizione n. 27, che recita: *“effettuare, con la periodicità indicata nel P.M.e C., il campionamento e le analisi delle emissioni inquinanti sui camini autorizzati (12 punti di emissione) nelle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto”*, **che diventa:** *“effettuare, con la periodicità indicata nel P.M.e C., il campionamento e le analisi delle emissioni inquinanti sui camini autorizzati (11 punti di emissione) nelle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto”*;

## preso atto

dell’assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del responsabile del procedimento e dell’istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l’assenza di proprio conflitto di interessi con il destinatario del provvedimento;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell’art 16, comma 4, del "Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l’art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

## DETERMINA

1. di autorizzare le modifiche non sostanziali alla D.D. R.U. 4718 del 30/06/2010 e successive modifiche D.D. R.U. 1337 del 18/03/2014 e D.D. R.U. 1582 del 06/04/2016 così come puntualmente riportata in premessa;
2. di considerare quale parte sostanziale del presente dispositivo il documento “Planimetria Generale Emissioni atmosferiche”;
3. di imporre al Gestore le prescrizioni operative riportate nell’Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire che la Società, entro 30 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, **dovrà comunicare** alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa Lazio Sezione Provinciale di Roma, ai sensi del comma 1 dell’articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, di attuare le condizioni stabilite nell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
5. di confermare al 30/06/2022 la validità dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art.

29 octies del D.Lgs 152/06.

DISPONE

1. la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Roma, all'ARPA Lazio - Sezione Provinciale di Roma, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, nonché alla ASL RM/B;
2. di individuare il Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale”, Servizio 4 “Procedimenti integrati”, sito in Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144, Roma, il luogo presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, a fine di pubblica consultazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Roma Capitale e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento stesso.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott.ssa CAMUCCIO Paola**